Si aprono dopo questa pronuncia nuovi ed imprevedibili (e fino ad oggi impensabili) scenari in tanti altri casi di disastri ambientali in atto

Eternit. Si è chiuso a Torino con una sentenza esemplare e "rivoluzionaria" il più grande processo per inquinamento ambientale mai celebrato in Europa: il dolo diretto, oltre il dolo eventuale!

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Si è chiuso a Torino, con una sentenza esemplare, che ha condannato i due imputati a 16 anni di reclusione ciascuno, il primo grado del processo Eternit, il più grande processo per inquinamento mai celebrato in Europa e che ha visto la costituzione di circa 3000 parti civili, tra cui diverse Associazioni ambientaliste (una delle quali, il WWF Italia, rappresentata dall'Avv. Valentina Stefutti, coordinatore giuridico di "Diritto all'ambiente").

In particolare, gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli e quindi condannati per il disastro negli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo, mentre i giudici di Torino hanno dichiarato di non doversi procedere per quelli di Rubiera, in Emilia Romagna, e Bagnoli, in Campania, perché i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione.

A sostegno delle parti civili, che rappresentano, come è stato efficacemente scritto, una vera e propria multinazionale delle vittime della fibra killer, anche un collegio internazionale di avvocati. Svizzera, Francia e Belgio, Brasile, Russia, Canada e Stati Uniti hanno guardato al processo italiano come ad un modello, in base al quale orientare le proprie scelte difensive nei processi che si terranno in futuro in quei Paesi.

Si può infatti ben dire che la condanna del miliardario svizzero Stephan Schmidheiny e del barone belga Jean Louis Marie Ghislain De Cartier De Marchienne - in qualità di effettivi responsabili della gestione della società Eternit SpA esercente stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, nonché il primo nella qualità di effettivo responsabile della gestione delle società Industria Eternit Casale Monferrato SpA, Industria Napoli Spa, Icar SpA, Industria eternit Reggio Emilia SpA, esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera - per «omissione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro» e per «disastro doloso», **rappresenti una sentenza storica, in cui l'elemento qualificante, e anzi fondante di questo processo è stata la decisione, molto valida strategicamente, della Procura, di contestare non le lesioni o l'omicidio ma il disastro doloso**.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E' stata la prima volta che si è deciso di percorrere questa strada, ma già altre Procure hanno seguito l'esempio. Si veda ad esempio quella di Taranto col processo ILVA, dove nei prossimi dovrebbe tenersi l'incidente probatorio.
La sentenza si pone come una pietra miliare nel contrasto ai crimini ambientali proprio perché **è stato riconosciuto il disastro doloso e non solo colposo**, e la sussistenza addirittura del **dolo diretto** in capo ai responsabili.
Attenzione: **questo è il punto veramente "rivoluzionario" della sentenza che va oltre il confine del dolo eventuale, che fino ad oggi è stato (con difficoltà) l'ultimo livello di elemento soggettivo ipotizzabile nei reati ambientali ed a danno della salute pubblica**.
Si aprono a questo punto scenari nuovi ed imprevedibili (e fino ad oggi impensabili) in tanti altri casi di disastri ambientali.

Venendo al merito delle imputazioni, oggetto di contestazione, ricordiamo ai nostri lettori il capo di imputazione:

a) **art. 437, commi 1 e 2 c.p.** per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto-correlate non di natura tumorale presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, e, in particolare, per avere omesso di adottare:
1. idonei impianti di aspirazione localizzata;
2. idonei sistemi di ventilazione dei locali;
3. sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;
4. idonei apparecchi personali di protezione;
5. organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti;

con l'aggravante che dal fatto derivavano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti l'esposizione incontrollata e continuativa ad amianto e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili all'amianto. Fatti commessi in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli e Rubiera dall'aprile 1952 al 24 febbraio 2008.

b) **art. 434 c.p.**, per avere commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali era derivato un pericolo per la pubblica incolumità, ed in particolare per avere:
nei predetti stabilimenti omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale) di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici dall'amianto e circa le misure per ovviare tali rischi;
in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti, fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali, e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;
presso le abitazioni private dei lavoratori, omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;
con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini. Fatti commessi in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli e Rubiera dall'aprile 1952 (il capo di imputazione è stato successivamente cambiato al 1966) al 24 febbraio 2008.

Per poter valutare appieno al portata del disastro cagionato dalle condotte degli imputati, basti pensare che le lunghe e complesse indagini condotte dalla Procura di Torino, hanno accertato una serie di omissioni nella gestione dei cicli di produzione unitamente una serie di danni che si sono verificati in un area ben più vasta rispetta a quello del singolo stabilimento. Basti infatti pensare che per il solo inquinamento relativo a Casale Monferrato il Ministero dell'Ambiente, che ha individuato l'area interessata direttamente dall'inquinamento di amianto, ha dovuto perimetrare 738,95 chilometri quadrati ricadenti nei territori di ben 48 comuni. Si tratta di territori interessati non solo dalla massiccia presenza di materiali in eternit (cioè di amianto-cemento con cui sono state fatte tettoie, tubature, cassoni dell'acqua, coibentazioni ecc), ma anche dalla diffusione degli scarichi della lavorazione di questo. Tanto è vero che quest'area è stata successivamente individuata quale Sito d'Importanza Nazionale (S.I.N.) soggetto a bonifica, in cui è stato avviato un complesso intervento con uno stanziamento di 35,5 milioni di euro. Ed ancora, va considerato come il piano degli interventi non interessa le sole aree di pertinenza dello stabilimento Eternit, ma addirittura parte della sponda destra del Po, dove lo stabilimento scaricava del tutto illecitamente.
In particolare, l'intervento, in sponda idrografica destra del fiume Po, ha interessato un deposito di amianto in fibre e/o in polvere miscelato a sabbia, generato da un canale di scarico delle acque proveniente dal vicino stabilimento Eternit.
Tale illecita attività di scarico andò a creare, negli anni, una vera e propria spiaggia contaminata, ricoperta dalla vegetazione spontanea, con amianto in polvere o in fibre misto alla sabbia.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inquadrata la vicenda sotto il profilo fattuale, è necessario ora tracciare un breve focus in merito ai reati oggetto di contestazione, e segnatamente: a) il reato di cui all'art. 437 c.p. ("Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro") che testualmente recita: "*Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*"; b) art.434 c.p. ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), che prevede che "*chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.*"

Tra 90 giorni, le motivazioni della sentenza, che commenteremo. Ma intanto per meglio iniziare ad inquadrare la complessa ma fondamentale questione giuridica, di seguito pubblichiamo uno stralcio della memoria presentata ex art.121 c.p.p. dall'Avv. Valentina Stefutti al Collegio giudicante che riporta una disamina puntuale in diritto del tema.

"E' utile premettere che la recente giurisprudenza di legittimità ha affrontato, in argomento, una serie di questioni di notevole complessità tra cui quella, in fatto, di stabilire il momento a partire dal quale possa ritenersi consolidata la conoscenza del legame tra amianto e mesotelioma, nonché delle altre patologie amianto-correlate, da cui evidentemente dipende la soluzione della ulteriore questione, di diritto, di poter qualificare come dolose le condotte di esposizione a partire da tale momento, in cui la dannosità dell'amianto per la salute dei lavoratori e, più in generale, per la salute di coloro che vi si siano trovati esposti, fosse certamente nota.

Ciò posto, non può non appuntarsi come , nel processo di che trattasi, la Procura di Torino, abbia offerto una soluzione giuridica radicalmente diversa al problema della qualificazione dei danni da amianto rispetto a quella sposata da altre Procure in vicende similari, stante che, per la prima volta, secondo un'impostazione che si ritiene di dover integralmente condividere, la Procura di Torino ha deciso di non contestare ai responsabili dell'esposizione i reati di omicidio o di lesioni colpose in relazione ai singoli soggetti che avevano contratto il mesotelioma ovvero altre patologie amianto-correlate, come avvenuto in tutti i processi sino ad oggi celebrati ed in cui le condotte in contestazione risultavano sostanzialmente analoghe rispetto bensì i reati di cui all'art. 437 comma 2 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravato dalle verificazione del disastro o dell'infortunio) in relazione alle patologie (non solo mesoteliomi, ma anche asbestosi e tumori polmonari) insorte tra i lavoratori, e del reato di cui all'art. 434 (disastro doloso) in relazione ai moltissimi casi di mesotelioma verificatisi nella popolazione di Casale Monferrato e dei gli altri Comuni in cui sorgevano

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

gli stabilimenti dell'Eternit, in ragione della pervasiva diffusione dell'amianto anche al di fuori degli impianti ove la sostanza veniva lavorata. Circostanza che peraltro, come si è illustrato in premessa, è risultata più che idonea a determinare un danno di proporzioni catastrofiche, di natura strettamente ambientale, oltre che sanitaria.

Il procedimento di che trattasi assume all'evidenza ampia portata innovativa nella parte in cui si è scelto di contestare, in luogo dei consueti reati di danno che presuppongono la prova della causalità individuale tra l'esposizione alla sostanza e le singole patologie insorte tra gli esposti, reati di pericolo, in relazione ai quali per l'accusa è sufficiente fornire la prova che l'esposizione abbia cagionato un pericolo per la salute della popolazione.

Al contempo, la contestazione di reati di pericolo non ha impedito alla Procura di indicare nel capo di imputazione tutti i singoli soggetti (per il vero migliaia di persone) che secondo l'ipotesi accusatoria sono morti o si sono ammalati in ragione dell'esposizione.
In sostanza, secondo le prospettazioni accusatorie che, come in precedenza, si ritiene di dover integralmente condividere, per contestare non solo gli illeciti di pericolo, ma anche le aggravanti relative alla verificazione degli eventi "disastro" o "infortunio" non si rende necessario accertare i singoli nessi causali tra l'esposizione, da un lato, e la morte o le lesioni, dall'altro, bastando l'evidenza epidemiologica che l'esposizione abbia cagionato un danno alla popolazione.

Tale impostazione è stata fatta propria da Codesto Tribunale nell'Ordinanza 12 aprile 2010, in cui – nel respingere le richieste delle difese di ammettere le prove necessarie per provare i singoli nessi causali – espressamente si è affermato, evidentemente con la sinteticità che è propria delle ordinanze, che *"l'aggravante è costituita dal conseguimento di un infortunio al quale è equiparata la malattia professionale del lavoratore che, tuttavia, non si identifica con le specifiche lesioni personali subite da singoli lavoratori e ben può essere accertato in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche"*.

Sotto altro, ma non meno rilevante profilo, è doverose specificare come in campo scientifico si sia ormai consolidata la tesi che, pacifica la circostanza che il mesotelioma e le altre patologie oncologiche legate a questo specifico fattore di rischio, sia una patologia che si sviluppa quasi esclusivamente tra gli esposti all'amianto e che sia pertanto da ricondurre causalmente all'esposizione delle persone offese a questa sostanza, sia dose-risposta, nel senso che il prolungamento dell'esposizione è idoneo a far aumentare il rischio, per il soggetto esposto, di contrarre la patologia, riducendo il tempo di latenza (che è solitamente assai lungo) ed anticipando quindi il momento in cui

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

l'esposto sviluppa concretamente la malattia. Con l'evidente conseguenza che, trattandosi di patologia dose-dipendente, perché anche le esposizioni successive alla prima, (da datarsi in molti casi negli Anni Cinquanta), avvenute mentre gli imputati rivestivano, rispettivamente, i ruoli di vertice nell'azienda, devono ritenersi causali rispetto all'evento *hinc et nunc*, avendo abbreviato il tempo di latenza, ed anticipato, di converso, l'evento-malattia.

Fatte queste doverose premesse di carattere preliminare, va ricordato come dalla commissione, da parte degli imputati, dei reati loro ascritti, e, per gli effetti, dalla condotte illecite da loro serbate, sono derivati danni di proporzioni immani sia all'ambiente, peraltro, come si è diffusamente illustrato in premessa, in un'area ben più ampia rispetto a quella limitrofa agli stabilimenti, sia alla salute di migliaia di cittadini, che hanno contratto e continuano a contrarre patologie mortali, proprio a cagione dell'essere stati esposti all'amianto.

*****

Secondo gli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, "*con riguardo all'applicazione del delitto di cui all'art. 434 c.p. in campo ambientale, il termine disastro implica che sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane; pertanto è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone*" (cfr. su tutte, Cass. pen. Sez. III Sent., 16-01-2008, n. 9418) … "*essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo*". (cfr. *ex multis*, Cass. pen. Sez. V Sent., 11-10-2006, n. 40330)

Orbene, alla luce dei fatti come descritti in premessa, nella specie pare potersi affermare, al di là di qualsivoglia ragionevole dubbio, come il disastro provocato dall'Eternit abbia cagionato un danno per la pubblica incolumità non solo straordinariamente grave e complesso, circostanza, questa, già di per sé idonea a ritenere integrata, sotto

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

il profilo oggettivo, la fattispecie di reato in contestazione, ma addirittura che, per natura, effetti e dimensioni, il danno possa ritenersi eccezionalmente immane.
Al contempo, non solo la condotta illecita serbata dagli imputati ha esposto a pericolo un numero indeterminato di persone, che è andato e continua ad andare ben oltre quello di coloro che hanno lavorato presso lo stabilimento, ma da un lato ha prodotto la contaminazione di aree vastissime, tutte inserite nei Siti di Interesse Nazionale, che si identificano con le aree maggiormente inquinate dell'intero territorio nazionale, dall'altro ha cagionato la morte di migliaia di persone. Circostanza, questa, che secondo gli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, neppure è richiesta per ritenere perfezionato il reato di che trattasi, ma che nella specie si è verificata, come dimostrato nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Passando ad analizzare l'elemento psicologico del reato, non può non appuntarsi come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso, sulla base di un quadro inoppugnabile, come quanto all'intensità dell'elemento soggettivo, nella specie la condotta degli imputati sia stata mossa da dolo diretto e non già meramente eventuale.

Come diffusamente illustrato nella premessa in fatto della presente memoria, gli imputati non accettarono semplicemente il rischio del verificarsi del disastro, ma il disastro stesso, mostrando in tal modo una significativa capacità a delinquere che peraltro si tradusse nella pervicace volontà di nascondere la nocività dell'amianto sia ai lavoratori che alle popolazioni che si trovavano esposte, pur di proseguire l'attività produttiva.
E' in questo quadro che si collocano le attività lobbistiche poste in essere dagli imputati – in particolar modo da Schmidheiny - avvalendosi peraltro dell'apporto di asseriti esperti quali il Dr. Robock, e dall'altro mettendo in essere una vera e propria attività di spionaggio tesa a sventare pericolose azioni giudiziarie a suo carico.

*****

A sua volta, quanto al secondo reato in contestazione, sotto il profilo materiale il reato, nella sua fattispecie omissiva, deve intendersi perfezionato allorquando sia stata omessa la collocazione di impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro da parte di chi, rivestendo la posizione di garanzia, abbia l'obbligo giuridico di attivarsi in tal senso.
Il reato *de quo*, secondo un orientamento a dir poco granitico della giurisprudenza di legittimità, configura un reato di pericolo presunto, avente ad oggetto specifico la tutela del bene giuridico della pubblica incolumità.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ciò significa che il pericolo, se da un lato è presunto per legge, dall'altro non ha bisogno di essere provato di volta in volta, stante che il Legislatore sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come idonea a produrre effetti dannosi, capaci di propagarsi ad un numero indeterminato di persone.

Peraltro, non pare ozioso rimarcare come, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. su tutte Cass. pen. Sez. I, 06-02-2002, n. 11894), l'art. 437 c.p. - nel punire l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro - si riferisca anche alle c.d. "malattie-infortunio", che - a differenza delle malattie professionali in senso stretto, consistenti in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro, e non prodotte da agenti esterni - sono sindromi morbose insorte in esecuzione di lavoro e prodotte da agenti esterni di varia natura, evitabili con determinati accorgimenti. (Nella fattispecie, si è ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 437 c.p. a carico di chi abbia omesso di predisporre impianti e adottare altre misure idonee a prevenire rischi di patologie cancerogene conseguenti a emissioni di una cokeria).

La Suprema Corte di Cassazione ha altresì fornito pregnanti indicazione per determinare in base a quali parametri debba essere individuato il soggetto titolare della sovra descritta posizione di garanzia, che, come detto, inerisce ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi, e che va individuato nel datore di lavoro. (Cass. pen. Sez. IV, 10-06-2010, n. 38991)
Datore lavoro che deve essere individuato non in base a criteri formali ma in base alle concrete funzioni esercitate, in ossequio al principio effettività (Cass. pen. SSUU 14.1992 n.9874) che permea l'ordinamento penale.

Com'è noto, infatti, prima ancora dell'entrata in vigore dell'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede il c.d. esercizio di fatto di poteri direttivi, la giurisprudenza di legittimità era progressivamente andata consolidandosi nell'affermare il principio di diritto, definitivamente consacrato dalle Sezioni Unite penali (Sez. Un., 14 ottobre 1992, n. 9874, G., in Ced Cass. 191185), secondo cui l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale).

Orbene, le gravissime carenze strutturali che sono state oggetto di diffusa illustrazione nella premessa in fatto della presente memoria, in base ai principi sin qui compendiati, risultano all'evidenza imputabili al soggetto posto al vertice dell'impresa, sì che la responsabilità,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

scaturendo da scelte aziendali di fondo, coerenti con la politica che l'Eternit perseguiva addirittura a livello mondiale, deve essere individuata – anche in questo caso secondo un orientamento affatto pacifico della giurisprudenza di legittimità - al massimo livello aziendale.

Del resto anche in presenza di una delega di funzioni a uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro come avveniva presso l'Eternit), la posizione di garanzia degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non potrebbe venire meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attengono direttamente alla sfera di responsabilità del datore di lavoro. (cfr. sul punto, Cass. pen. Sez. IV, 10-06-2010, n. 38991)

Non è certamente qui in contestazione il principio secondo il quale in imprese di grandi dimensioni, come è certamente quella in questione, non può individuarsi il soggetto responsabile, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell' apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale (così, esattamente, Sezione IV, 10 dicembre 2008, Vespasiani, rv.242480, ed i riferimenti in essa contenuti).

Tale principio, tuttavia, come significato in plurime occasioni dalla Suprema Corte, deve essere inscindibilmente coniugato con l'altro, altrettanto consolidato, secondo il quale, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi a eventuali altri soggetti delegati alla sicurezza.
E, come insegna la Suprema Corte, *"è un' ipotesi, quest'ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svolgimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie professionali"*. (cfr. da ultimo, Cass. pen. 9.6.11 n.23292).

Come si vede, il datore di lavoro ha, sul piano oggettivo, il dovere di attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente realizzabili, per eliminare o ridurre al minimo i rischi per i

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

lavoratori, tenendo conto del progresso nelle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Tale attività, infatti, deve articolarsi su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di strumenti personali di protezione finalizzati a ridurre la durata dell'esposizione dei lavoratori alle fonti di pericolo. Nella specie, gli imputati, da identificarsi, in forza delle superiori considerazioni svolte, quali "datori di lavoro" sulla base del principio di effettività, lungi dall'attuare ogni possibile cautela per proteggere la salute dei lavoratori, hanno per anni dolosamente occultato la nocività dell'amianto, pur di continuare a perseguire i propri interessi sì che nessun dubbio può residuare in ordine alla sussumibilità delle condotte da questi serbate nella fattispecie di reato in contestazione. (cfr. Cass. pen. Sez. IV, 10-06-2010, n. 38991)

Come nel caso del delitto di cui all'art.434 c.p. quanto all'elemento soggettivo, per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) …. il dolo richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate. (Cass. Pen. – I - 21 dicembre 2006 , n. 7337)

Orbene, come si accennava in premessa, l'esito della istruttoria dibattimentale ha palesato, sulla base di un quadro probatorio inoppugnabile, che gli imputati fossero dotati notevoli di capacità di delinquere, andando a nascondere, in particolare, a lavoratori e popolazioni, la cancerogenicità dell'amianto con l'intento di perseguire profitto. In particolare, Schmidheiny, sotto una apparenza filantropica, come è emerso dal dibattimento, ha portato avanti per anni un monitoraggio capillare della pericolosità dell'amianto sui luoghi di lavoro, tenuta all'oscuro dei lavoratori stessi, unitamente attività lobbistiche e di spionaggio al fine specifico di porsi al riparo da eventuali azioni giudiziarie."

La sentenza di Torino – infine – è importante anche perché stabilisce una relazione stretta tra una sostanza alla quale gruppi di lavoratori sono stati esposti in azienda e una patologia che li colpisce anche molti anni dopo. Va sottolineato che questo è stato invece sempre un punto critico fino ad oggi nei processi similari per danni alle persone da disastri ambientali e/o in luoghi di lavoro.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Infatti in molti altri processi, con vittime singole o collettive, si è alla fine riusciti ad insinuare il dubbio che i danni fisiologici alle persone non fossero da ricollegare direttamente all'ambiente lavorativo perché i sintomi si erano manifestati a decenni di distanza dal periodo di esposizione agli agenti inquinanti.
In realtà per l'amianto la pericolosità era stata segnalata già da un'ispettrice di fabbrica inglese sin dal 1898 e tale sua denuncia fu seguita da quella di numerosi medici in Francia, Usa, Canada, Germania, Sud Africa, oltre che nel Regno Unito.
La responsabilità dei maggiori dirigenti è un altro aspetto importante della sentenza di Torino anche perché i vertici aziendali di prassi fino ad oggi in altri processi hanno visto vincente la linea storica sulla base della quale si sosteneva che non potevano sapere che cosa succedeva ed il responsabile andava individuato in uno "scaricabarile" interno senza fine tra direttore di stabilimento, capo reparto o altre figure intermedie per poi approdare di fatto nel nulla…
Tutti responsabili, ma nessun colpevole…
Va infine sottolineato che questa sentenza, pur decidendo su fatti pregressi, impartisce una grande lezione per il futuro: l'obbligo di esaminare con cura ogni segnale precoce, senza sottovalutarlo, che di continuo si profila in tanti settori industriali relativamente ai tanti sversamenti ed inquinamenti ambientali, prima che il fatto degeneri in tragedia collettiva.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 15 febbraio 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)